

**Arcadvisor S.r.l.**

**Maranello**  
via Verga, 12  
41053 - Maranello (Mo)  
tel. 0536.940905  
fax 0536.943012  
studio@studioarca.it

# NEWSLETTER

## n. 6/2023

### **Argomenti trattati:**

- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI;
- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA;
- SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023;
- SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA;
- CHIARIMENTI SULLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 INERENTI LA C.D. "TREGUA FISCALE";
- PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2023.

**14 marzo 2023**

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI**

Con la **circolare n. 19 del 10 febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.208,40 euro	4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.077,12 euro	4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

	<b>Reddito</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 52.190 euro	24%	24,48%
	da 52.190 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 52.190 euro	23,25%	23,73%
	da 52.190 euro	24,25%	24,73%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

### **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Con la **circolare n. 12 del 1° febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l'incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:

<b>Soggetto iscritto alla Gestione Separata</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito. Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

<b>Professionisti</b>	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
<b>Collaboratori</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente

<b>Associati in partecipazione di solo lavoro</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
<b>Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali</b>	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta</li> <li>5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali</li> </ul>
<b>Professionisti</b>	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)

### **SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023**

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

<b>309,87 euro</b>	per la generalità delle società
<b>516,46 euro</b>	per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

#### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

#### **Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione**

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo

### **Versamento**

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2023, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

### **Sanzioni**

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

## **SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA**

Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei crediti energetici e gasetici del secondo semestre 2022.

Si tratta di un nuovo adempimento secondo il quale, a pena di decadenza dal beneficio, i beneficiari dei crediti per energia elettrica e/o gas relativi al secondo semestre 2022, devono comunicare una serie di dati per permettere all'Agenzia delle entrate di tenere traccia dei crediti ancora utilizzabili. Tale comunicazione va effettuata quindi solo se alla data del 16 marzo 2023 residuino importi da compensare. Diversamente il contribuente non avrà alcun obbligo.

In particolare, sarà necessario comunicare:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata in calce alla presente informativa;
- l'importo della spesa agevolata (casella "Importo di riferimento");
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.

Il provvedimento precisa che l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.

**QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI** Mod. n.

(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

Codice credito	Descrizione credito maturato	Importo di riferimento	Importo credito maturato
<input style="width: 100%;" type="text"/>			

Riassumendo:

<b>Soggetti obbligati</b>	Beneficiari del <i>bonus</i> energia/gas
<b>Contenuto della comunicazione</b>	Credito del terzo e quarto trimestre 2022 non compensato
<b>Scadenza della comunicazione</b>	16 marzo 2023

Nessuna comunicazione è invece necessaria se il credito è stato ceduto a terzi e solo limitatamente al credito ceduto (se fosse ceduto il solo credito dei mesi di ottobre e novembre e non quello di dicembre per questo ultimo vige comunque l'obbligo di comunicazione in caso di mancata compensazione al 16 marzo 2023).

La comunicazione va trasmessa in via telematica utilizzando la modulistica appositamente approvata

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo, ovvero l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Nel caso in cui, in mancanza di comunicazione, si provvedesse ugualmente dal 17 marzo alla compensazione il modello F24 verrà scartato.

Di seguito si riporta la tabella con le percentuali del credito riconosciuto per ciascuna tipologia di agevolazione.

Codice tributo	Importo di riferimento	Importo credito maturato
6968	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6969	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6970	ammontare della spesa agevolata	pari al 15% dell'importo di riferimento
6971	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6983	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento

6984	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6985	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6986	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6987	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento
6993	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6994	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6995	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6996	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6972	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento

**CHIARIMENTI SULLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 INERENTI LA C.D. "TREGUA FISCALE"**

Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 e della successiva risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, l'Agenzia delle entrate ha specificato le caratteristiche e istituito i codici tributo necessari per la definizione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:

- regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022);
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022);
- adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 179 a 185, L. 197/2022);
- definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022);
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022);
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218, L. 197/2022);
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022).

Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle entrate.

<b>Tipologia</b>	<b>Chiarimenti</b>
<b>Regolarizzazione delle irregolarità formali</b>	<p>È possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità, e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta. Vi rientrano a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la presentazione di dichiarazioni redatte non conformemente ai modelli approvati;</li> <li>- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;</li> <li>- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;</li> <li>- l'irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili;</li> <li>- l'omessa, incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;</li> <li>- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema TS;</li> </ul>
<b>Regolarizzazione delle irregolarità formali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;</li> <li>- in assenza di frode, la detrazione dell'iva erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, comunque assolta dal cedente o prestatore;</li> <li>- in assenza di frode, l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile;</li> <li>- l'omesso esercizio dell'opzione sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale adottato;</li> <li>- la mancata iscrizione al Vies.</li> </ul> <p>Con il provvedimento n. 27629/2023 dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo TF44 per il versamento delle somme in argomento.</p>
<b>Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie</b>	<p>Trattasi di una forma di ravvedimento operoso speciale, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili).</p> <p>La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF45 a TF56 per il versamento delle somme in argomento.</p>
<b>Adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b>	<p>Sono definibili in via agevolata quattro casistiche: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti con adesione relativi a inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e gli accertamenti notificati fino al 31 marzo 2023.</p>

### **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2023 AL 15 APRILE 2023**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2023 al 15 aprile 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

<b>SCADENZE FISSE</b>	
<b>16</b> Marzo	<p><b>Versamenti Iva mensili</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata</p>

<p><b>16</b> Marzo</p>	<p>e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li></ul> <p>sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li><li>- sulle provvigioni;</li><li>- sui redditi di capitale;</li><li>- sui redditi diversi;</li></ul> <p>sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b></p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Tassa annuale vidimazione libri sociali</b></p> <p>Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2023 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.</p> <p><b>Versamento saldo Iva annuale</b></p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2022, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p><b>ACCISE – Versamento imposta</b></p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Certificazione unica</b></p> <p>Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2022. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.</p> <p><b>Cupe</b></p> <p>Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2022 dalle società di capitali.</p> <p><b>Invio dati per dichiarazione precompilata</b></p> <p>Entro oggi scade l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2023 o 730/2023, da parte dei soggetti obbligati.</p>
<p><b>20</b> marzo</p>	<p><b>Versamento contributi Enasarco</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2022.</p>

<b>27</b> marzo	<b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
<b>31</b> marzo	<b>Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione</b> Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.  <b>Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali</b> Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2022 sulle parti comuni degli edifici condominiali.  <b>Credito di imposta spese di pubblicità</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2023.  <b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.  <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.  <b>Modello EAS</b> Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2022.  <b>FIRR</b> Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

***La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi.***